



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 45 del 24/02/2022

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI INSEDIAMENTO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 27 DEL 9/07/2019

L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di Febbraio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
CONTI MICHELE	SINDACO	X	
BONSANGUE RAFFAELLA	VICE SINDACO	X	
BEDINI FILIPPO	ASSESSORE	X	
BONANNO GIOVANNA	ASSESSORE	X	
DRINGOLI MASSIMO	ASSESSORE	X	
LATROFA RAFFAELE	ASSESSORE	X	
MAGNANI PIERPAOLO	ASSESSORE		X
MUNNO SANDRA	ASSESSORE	X	
PESCIATINI PAOLO	ASSESSORE	X	
POLI VERONICA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019 ad oggetto, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale ad oggetto “*Nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare – requisiti di qualità, limitazioni all’insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 comma 1 del suddetto Regolamento Comunale, con cui, nell’intento di orientare l’offerta commerciale verso la qualità e tipicità dei prodotti del territorio, sono state disposte alcune limitazioni alle attività commerciali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali alimentari, per le aree identificate come Zona A e Zona B nella Planimetria di cui all’Allegato 3 dello stesso;

VISTA la Legge Regionale 62/2018 e s.m. e i. “Codice del Commercio” ed, in particolare, l’articolo 49 comma 2, che prevede la possibilità per i Comuni di imporre anche limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 49 c. 2 della LR 62/2018 e s.m. e i., l’art. 3 comma 2 del sopra citato Regolamento Comunale CC 27/2019 ha previsto la possibilità che, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, possano anche essere individuate specifiche aree in cui non venga ammesso in alcun modo l’insediamento di esercizi commerciali alimentari, di somministrazione e di attività artigianale alimentari, né come nuova apertura né come trasferimento di attività esistente, per un arco temporale massimo di due anni, prorogabile, in caso di persistenza delle medesime motivazioni, fino ad un massimo di quattro anni;

DATO ATTO che, secondo quanto evidenziato anche nella allegata relazione del Comandante della Polizia Municipale, la città di Pisa (in particolare le suddette Zone A e B ed altre aree quali Via Roma e Via Carlo Cattaneo) risulta sempre più interessata dal fenomeno della cosiddetta “*mala movida*”, che comporta rilevanti conseguenze sia sul piano della sicurezza urbana sia su quello della vivibilità del contesto urbano;

DATO ATTO che, oltre a quanto sopra, l’eventuale apertura di nuove attività, in aggiunta a quelle esistenti, andrebbe ulteriormente a gravare sull’ambiente circostante anche in termini di impatto acustico, compromettendo ancora di più le condizioni di vivibilità di tali aree;

VALUTATA l’opportunità, sulla base di quanto sopra, di avvalersi della possibilità prevista dal sopra citato articolo 3 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019, in attuazione dell’art. 49 comma 2 della LR 62/2018 e s.m. e i., disponendo nelle aree suddette (Zona A e B, oltre a Via Roma e Via Carlo Cattaneo) il divieto temporaneo di insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi

commerciali alimentari e di attività artigianali alimentari, per un arco temporale di due anni, prorogabile fino a quattro anni in caso di persistenza delle medesime motivazioni;

VALUTATA l'opportunità di stabilire che tale divieto temporaneo di insediamento consista essenzialmente nel vietare temporaneamente, sia nuove aperture di tali esercizi all'interno delle suddette aree, sia il trasferimento di tali attività dall'esterno all'interno delle stesse, sia l'aggiunta di tali attività rispetto ad altra già esistente;

VALUTATA INVECE, l'opportunità di consentire comunque i trasferimenti di tali attività nell'ambito di tali zone, oltre che gli ampliamenti di esercizi esistenti, ritenendo che gli stessi possano anzi essere un'occasione per apportare delle migliorie ai locali, favorendo così una riqualificazione generale di tutto il contesto e ritenuto, altresì, che in tali casi si applichi la disciplina prevista dall'art. 27 c. 6 del vigente Regolamento Edilizio aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2021, trattandosi in tal caso di nuovo locale;

RITENUTO di non vietare il subingresso per acquisto/affitto di azienda relativa ad attività già esistente;

RITENUTO ALTRESÌ, che qualora a seguito di subingresso sia prevista l'apertura in un fondo diverso da quello precedente, si applichi la disciplina prevista dall'art. 27 c. 6 del vigente Regolamento Edilizio aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2021, trattandosi in tal caso di nuovo locale;

VALUTATA INOLTRE, l'opportunità di non inibire eventuali attività temporanee e/o stagionali di cui agli articoli 17, 51 e 52 della LR 62/2018 e s.m. e i. e/ o di interesse pubblico;

VALUTATA ALTRESÌ, l'opportunità di stabilire una norma di salvaguardia per le eventuali pratiche pendenti, non applicando i divieti di cui sopra ai casi in cui, alla data di esecutività della presente deliberazione, sia già stata presentata SCIA per l'avvio dell'attività (ivi comprese quelle in cui sia stata indicata una data di decorrenza successiva, comunque non superiore al termine di cui all'art. 126 comma 2 della L.R. 62/2018) e/o sia stato presentato idoneo titolo edilizio necessario per la realizzazione di opere e/o lavori finalizzati all'apertura, a modifiche e/o trasferimenti delle suddette attività, purché i lavori siano già iniziati e siano conformi dal punto di vista edilizio-urbanistico e rispetto normativa vigente;

DATO ATTO dell'esito favorevole della concertazione con le parti sociali in merito a quanto sopra, in particolare nell'incontro svoltosi in data 22/02/2022 a cui hanno partecipato le seguenti organizzazioni/associazioni: Confcommercio - Pisa, Confesercenti Toscana Nord, CNA - Pisa;

DATO ATTO che in occasione di tale incontro le suddette organizzazioni/associazioni si sono espresse positivamente in riferimento a quanto sopra;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., dal Dirigente della Direzione 14 "Programmazione LLPP – Edilizia Pubblica – Sport – Attività Produttive" (**Allegato A**), nel quale si attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vista l'urgenza di procedere quanto prima agli adempimenti amministrativi necessari;

DELIBERA

1. per le motivazioni citate in narrativa e quelle specificate nella Relazione del Comandante della Polizia Municipale, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019, nelle Aree A e B individuate nella planimetria di cui all'Allegato 3 del medesimo (c.d. "aree tutelate") e nelle aree di Via Roma e Via Carlo Cattaneo, è disposto, per la durata di due anni (prorogabili, in caso di persistenza delle medesime motivazioni, fino ad un massimo di quattro anni) dalla data di esecutività della presente deliberazione, **il divieto temporaneo** di insediamento delle seguenti attività:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi commerciali alimentari (sia di vicinato che di media/grande struttura) e attività artigianali alimentari, ad eccezione di quelli/e indicati/e all'ultimo capoverso dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Regolamento CC 27/2019 (le pescherie, le rivendite di pane, le attività artigianali di panificazione e le rivendite di frutta e verdura), che sono consentite, purché presentino specifico atto unilaterale d'obbligo di impegno a non vendere alcol e a non consentire il consumo sul posto.

nel suddetto divieto temporaneo di insediamento di nuove attività rientrano:

- il divieto di nuove aperture di tali attività all'interno delle aree suddette;
- il trasferimento di tali attività dall'esterno all'interno di tali aree;
- l'aggiunta di tali attività di somministrazione e/o di vendita (commerciale e/o artigianale) alimentare ad altra attività non alimentare già esistente.

2. Di dare atto che all'interno delle aree di cui al punto 1. restano comunque consentiti:

- il trasferimento di tali attività nell'ambito delle suddette aree, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 27 c. 6 del vigente Regolamento Edilizio aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2021;
- l'ampliamento di esercizi esistenti, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 27 c. 6 del vigente Regolamento Edilizio aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2021;
- il subingresso per acquisto/affitto di azienda relativa ad attività già esistente, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 27 c. 6 del vigente Regolamento Edilizio aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/07/2021 nei casi in cui a seguito di subingresso sia prevista l'apertura in un fondo diverso da quello precedente.

3. **Di dare atto** che nelle aree di cui al punto 1. sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e/o divieti previsti dal sopra citato Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del medesimo.

4. **Di stabilire altresì**, che i divieti di cui al punto 1. non si applicano alle attività temporanee e/o stagionali di cui agli articoli 17, 51 e 52 della LR 62/2018 e s.m. e i. e/ o di interesse pubblico e/o che si svolgano in continuità con gli anni precedenti.

5. **Di stabilire**, quale norma di salvaguardia, che i divieti di cui al punto 1. non si applicano ai casi in cui, alla data di esecutività della presente deliberazione, sia già stata presentata SCIA per l'avvio dell'attività (ivi comprese quelle in cui sia stata indicata una data di decorrenza successiva, comunque non superiore al termine di cui all'art. 126 comma 2 della L.R. 62/2018) e/o sia stato presentato idoneo titolo edilizio necessario per la realizzazione di opere e/o lavori finalizzati all'apertura, a modifiche e/o trasferimenti delle suddette attività, purché i lavori siano già iniziati e siano conformi dal punto di vista edilizio-urbanistico e rispetto normativa vigente.

6. **Di dare indirizzo** ai competenti uffici comunali per l'effettuazione dei controlli (anche da parte dell'Ufficio Edilizia e della Polizia Municipale), nei termini previsti dalla legge 241/1990 e s.m e i., per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in riferimento ad eventuali SCIA per avvio attività presentate nei 10 giorni precedenti all'adozione della presente deliberazione.

7. **Di partecipare** la presente deliberazione al Segretario Generale e alle seguenti Direzioni/Uffici: - Direzione 14 - Attività Produttive, Direzione 8 - Polizia Municipale; Direzione 10 - Urbanistica – Edilizia Privata.

8. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* " – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere quanto prima agli adempimenti amministrativi necessari,

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Michele Conti

Mordacci Marco

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Amministrativi alla mobilità - Espropri	GRUPPI CONSILIARI
DIREZIONE-08 Polizia Municipale - Sicurezza Urbana	DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi
SEGRETARIO GENERALE	DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Attività Produttive